



CONFINDUSTRIA
ASSOIMMOBILIARE

Decreto-legge “Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (C. 1896)

**VIII Commissione Ambiente
Camera dei Deputati**

19 giugno 2024

INTRODUZIONE

Il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica c.d. **DL Salva Casa**, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 maggio, è intervenuto con importanti disposizioni di modifica del Testo Unico Edilizia (Decreto legislativo 380/2001) che mirate a fornire una risposta immediata e concreta al crescente bisogno di alloggi, supportando al contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo.

Il provvedimento è stato il frutto di un lungo lavoro avviato ad inizio 2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del più ampio progetto di politica industriale per approvare un Piano Casa che potesse rispondere alle moderne necessità di sviluppo e stili di vita della popolazione italiana con una grande attenzione che è stata posta sulla collaborazione tra il pubblico e il privato. Tale processo ha visto coinvolti tra gli attori della filiera anche Confindustria Assoimmobiliare che ha potuto fin da subito avanzare una serie di proposte concrete e mirate per riuscire a sbloccare il mercato immobiliare – sia delle compravendite che degli affitti – in una più ampia strategia rigenerativa degli spazi e degli usi nelle nostre città.

CONTENUTI E OSSERVAZIONI SUL DL SALVA CASA

Nella speranza di poter presto lavorare su una riforma complessiva ed organica della materia edilizia che coinvolga non solo le norme incluse nel Testo Unico bensì anche le normative tecniche precedenti che bloccano o limitano molti degli sviluppi immobiliari, Confindustria Assoimmobiliare ha accolto positivamente il decreto in oggetto in quanto come Associazione ritiene che le difficoltà nel regolarizzare le piccole difformità abbiano rappresentato in passato un impedimento per il mercato e per lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana. Il quadro italiano infatti è caratterizzato da iter molto complessi e incerti che si riflettono in modo negativo sulle procedure di acquisto degli immobili, molto spesso rendendo complicati anche procedure snelle come dovrebbero essere quelle del passaggio di proprietà e di locazione.

A tal proposito, Assoimmobiliare ha elaborato alcune proposte che hanno l'obiettivo di proporre migliorie puntuali al decreto-legge in oggetto, intervenendo su tre fronti principali: quello dell'indifferenza funzionale, della duplice conformità e della decorrenza del termine di impugnazione dei titoli edilizi. Più nel dettaglio:

- **Indifferenza funzionale** - Il primo intervento ha l'obiettivo di fondo di agevolare i cambi di destinazione d'uso prevedendo il principio della c.d. indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee così come individuate dalla legge statale e regionale. Tale possibilità, dunque, sarebbe sempre ammessa nell'ambito delle destinazioni d'uso riconosciute dal TUE. Sempre nell'ambito della modifica proposta, si prevede un ampliamento delle categorie funzionali includendo in quella produttiva e direzionale, quella logistica e del commercio all'ingrosso. Per ultimo, la proposta di modifica disciplina le modalità e le regole per il mutamento delle destinazioni d'uso.
- **Accertamento di conformità per le difformità maggiori** – La proposta ha l'obiettivo di completare la riforma delle procedure necessarie a legittimare gli interventi edilizi realizzati con difformità essenziali dai titoli edilizi conseguiti o realizzati in assenza degli stessi ma che comunque siano conformi alla disciplina urbanistica vigente al 24 maggio

2024. Tale fattispecie, di inclusione nell'ambito della normativa della sanatoria delle difformità maggiori, potrà comunque essere conseguita solo nel caso di doppia conformità dell'intervento sia alla disciplina urbanistica e edilizia vigente all'atto della realizzazione, sia a quella vigente al momento della domanda di regolarizzazione. Preme sottolineare, in questa sede, che la regolarizzazione proposta non interferisce in alcun modo con le responsabilità, nel caso anche penali, dei soggetti che hanno a loro tempo realizzato gli interventi edilizi con difformità essenziali rispetto al titolo edilizio conseguito o senza titolo edilizio. Tali responsabilità rimangono ferme rimarcando la differenza tra questo intervento e un "condono edilizio".

- **Decorrenza dei termini di impugnazione dei titoli edilizi** – L'ultima proposta riguarda le procedure di notifica e ricorso incluse nel Codice del processo amministrativo al fine di risolvere le incertezze degli operatori, delle proprietà e delle pubbliche amministrazioni in merito ai rilasci dei titoli edilizi e alle loro impugnazioni. Per assicurare stabilità e certezza degli atti amministrativi si propone di individuare quale termine di decorrenza per l'impugnazione dei titoli edilizi quello dei 60 giorni dall'esibizione del relativo cartello di cantiere sul terreno oggetto di intervento.

Infine, Confindustria Assoimmobiliare ritiene di fondamentale importanza che il Parlamento giunga nel più breve tempo possibile all'approvazione del c.d. emendamento "Salva Milano" e che tale proposta copra non soltanto le situazioni già verificatesi, in particolare le ristrutturazioni edilizie già assentite o già realizzate, ma anche gli interventi attualmente in istruttoria, fino a quando non verrà pubblicata la nuova disciplina demandata al concerto tra Stato, Regioni e Enti locali.

LE PROPOSTE EMENDATIVE

PROPOSTA SULL'INDIFFERENZA FUNZIONALE

All'articolo 1, comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire il numero 1), con il seguente: *"1) Il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Costituiscono categorie funzionali degli immobili quelle sottoelencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva, direzionale, logistica e commercio all'ingrosso;
c) commerciale;
d) rurale."*
- b) Sostituire il numero 2) con il seguente *"il comma 3 è interamente sostituito dal seguente: "3. Fatte salve le normative regionali e locali di maggior favore, è sempre ammessa la modifica di destinazione d'uso anche di un intero immobile ed ancorché accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma 1 o delle eventuali categorie più dettagliate individuate dalle leggi regionali, con*

prevalenza sulle eventuali previsioni più restrittive degli strumenti urbanistici comunque denominati e anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici”.

c) Dopo il numero 2) inserire il seguente “3) Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Nelle zone urbane consolidate, comunque classificate dagli strumenti urbanistici e nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, inclusi i locali al piano terra, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso ancorché accompagnato dall’esecuzione di opere edilizie, tra le diverse categorie funzionali urbanisticamente rilevanti.

3.ter. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 3-bis è sempre consentito ancorché accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie e non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

3-quater. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al comma 3-ter entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; le disposizioni regionali di cui al periodo che precede delegano i Comuni ad indicare nei propri strumenti urbanistici comunque denominati, entro i sei mesi successivi, eventuali destinazioni specifiche ritenute incompatibili per circoscritti ambiti territoriali, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene pubblica e mobilità. Decorsi i termini sopra indicati assegnati alle Regioni e ai Comuni, trova diretta applicazione il comma 3-bis.

3-quinques. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli”.

Relazione illustrativa

La proposta di modifica interviene sull’articolo 23-ter del Testo Unico Edilizia così come modificato dal Decreto legge 69/2024, c.d. Salva Casa sulle categorie funzionali di destinazione d’uso. L’obiettivo della modifica è quello di agevolare i cambi di destinazione d’uso specialmente all’interno delle aree urbane, prevedendo in particolare il principio dell’indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee, così come individuate dalla legge statale o regionale. Nel merito, le modifiche hanno il più ampio obiettivo di affrontare le istanze di innovazione e integrazione che stanno interessando le città, facilitando il mix funzionale, semplificando e favorendo quindi i cambi d’uso.

Per questi motivi, si prevede che la modifica della destinazione d’uso in una delle categorie funzionali che sono riprese nel comma 1 sia sempre ammessa (anche con riferimento alle eventuali categorie più dettagliate individuate dalle leggi regionali). Si inserisce inoltre il criterio di prevalenza sulle eventuali previsioni più restrittive degli strumenti urbanistici e, anche in deroga, alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli stessi.

Nell'ambito delle categorie funzionali, in quella omogenea "produttiva", è stata inserita la categoria "logistica" e il "commercio all'ingrosso" al fine di superare talune incertezze interpretative date dalla legislazione attualmente esistente.

Inoltre, sono state inserite due regole di base per il passaggio e per il mutamento delle destinazioni d'uso:

- a) il passaggio da una destinazione ad un'altra **all'interno** di quelle omogenee è sempre ammesso, anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici;
- b) il mutamento di destinazione d'uso **verso categorie funzionali diverse**, viene consentito liberamente nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, inclusi i locali al piano terra, **ma previo recepimento del principio all'interno della legislazione regionale e – successivamente – negli strumenti urbanistici comunali**, e sempre che tale recepimento sia effettuato entro limiti temporali ben precisi (rispettivamente novanta giorni per il recepimento nella legislazione regionale e di ulteriori sei mesi negli strumenti urbanistici comunali). Il meccanismo del recepimento nella legislazione regionale e negli strumenti urbanistici comunali è finalizzato ad evitare possibili contestazioni di lesione delle prerogative costituzionali in materia urbanistica delle Regioni e dei Comuni.

Rispetto al DL 69/2024 viene precisato che le norme sopra descritte riguardano anche i mutamenti di destinazione d'uso effettuati con opere edilizie; sono inoltre sostanzialmente confermate le regole del DL 69/2024 in conversione, relativamente ai mutamenti di destinazione d'uso di singole unità immobiliari prevedendone tuttavia una riscrittura organica.

PROPOSTA SULL'ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ SPECIALE PER DIFFORMITÀ MAGGIORI

All'articolo 1, comma 1, lett. g) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Dopo il numero 2) inserire il seguente "3) Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
- a. *"3-bis. "Fermo quanto previsto ai commi che precedono, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente alla data del 24 maggio 2024, nonché ai requisiti tecnici prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.*
 - b. *3-ter. Il permesso di cui all'istanza presentata ai sensi del comma 3-bis, può essere rilasciato dallo Sportello unico edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi di cui al periodo che segue. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo Sportello unico edilizia può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, indispensabili per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità.*
 - c. *"3-quater. La richiesta del permesso di costruire è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."*
 - d. *"3-quinques. Qualora gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente."*



- e. *“3-sexies. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 3-quinques, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”*
- f. *“3-septies. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Nelle ipotesi di cui al comma 3-quinques, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni del presente testo unico”.*

Relazione illustrativa

La proposta di modifica interviene sull’articolo 36 del Testo Unico Edilizia così come modificato dal DL Salva casa al fine di completare la riforma delle procedure necessarie a legittimare gli interventi edilizi realizzati con difformità essenziali dai titoli edilizi conseguiti o realizzati senza titoli edilizi, ma comunque conformi alla disciplina urbanistica vigente al 24 maggio 2024.

Con le norme oggi vigenti, infatti, la sanatoria delle difformità “maggiori” (ovvero difformità essenziali delle opere rispetto al titolo o mancanza del titolo edilizio) può essere conseguita solo nel caso di doppia conformità dell’intervento sia alla disciplina urbanistica e edilizia vigente all’atto della realizzazione, sia a quella vigente al momento della domanda di regolarizzazione (o alla diversa data individuata dal Legislatore). La disciplina proposta non costituisce in alcun modo un condono, che infatti si configura unicamente nel caso in cui la sanatoria viene conseguita a prescindere dalla legittimità sostanziale dell’intervento, ossia dalla sua conformità alle norme urbanistiche.

La proposta in esame costituisce uno strumento ora espressamente previsto dal Legislatore per evitare di dover demolire un edificio che – in ipotesi – seppur non conforme alla disciplina vigente all’epoca della realizzazione, sia perfettamente conforme alla disciplina urbanistica vigente al 24 maggio 2024.

Ricordiamo altresì che in passato questo medesimo principio di efficienza del sistema (ossia evitare di demolire edifici perfettamente conformi alla disciplina vigente al momento della regolarizzazione) era stato condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa, con l’istituto

della cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria” (cfr. le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2835; Consiglio di Stato, Sez.VI, 12 novembre 2008, n. 5646; Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3267). In seguito la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte Costituzionale si sono allontanate dal concetto della “sanatoria impropria o giurisprudenziale” solo perché si trattava di un istituto che – sebbene mosso da un commendevole intento di razionalità e logicità - non era previsto dall’ordinamento e non fondato espressamente nelle norme allora vigenti.

L’intervento del Legislatore in materia, pertanto, non solo non è escluso, ma si rende necessario per liberare una cerchia di immobili regolarizzabili solo laddove essi siano – appunto – conformi alla disciplina urbanistica vigente al 24 maggio 2024.

È altresì fondamentale sottolineare che la regolarizzazione proposta non interferisce in alcun modo con le responsabilità - anche penali - dei soggetti che hanno a loro tempo realizzato gli interventi edilizi con difformità essenziali rispetto al titolo edilizio conseguito o senza titolo edilizio: quelle responsabilità rimangono intatte e pertanto, anche sotto questo profilo, ci sembra utile sottolineare che tale previsione si differenzia profondamente dalle ipotesi approvate in passato, di vero e proprio “condono edilizio”.

Operativamente, la proposta in questione è strutturata su alcuni punti fondanti:

- a) Necessaria conformità alla disciplina urbanistica vigente alla data del 24 maggio 2024, e ai requisiti tecnici prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione;
- b) Il titolo di regolarizzazione può essere condizionato alla realizzazione degli interventi edilizi, anche strutturali, indispensabili per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità;
- c) sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta;
- d) il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro;
- e) Laddove la regolarizzazione riguardi immobili soggetti a vincolo paesaggistico, è richiesto alla preposta autorità, l’apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento; il parere va emesso entro centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni: laddove i termini di cui sopra non siano rispettati, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente.

PROPOSTA SULLA DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEI TITOLI EDILIZI

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Decorrenza del termine di impugnazione di titoli edilizi)

1. All'articolo 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Il termine per impugnare il titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio di cui al d.P.R. 380/2001, decorre nei confronti dei terzi dal primo giorno di un periodo continuativo di sessanta giorni di esibizione sul terreno del relativo cartello di cantiere, che rechi l'indicazione di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Relazione illustrativa

La proposta di modifica interviene sulle procedure di notifica e di ricorso previste dal Codice del processo amministrativo al fine di risolvere le note incertezze degli operatori, delle proprietà e delle pubbliche amministrazioni, che sono coinvolte nel rilascio di un titolo edilizio, introducendo termini certi per la impugnazione dello stesso e individuando quale elemento temporale di certezza, l'apposizione del cartello di cantiere.

La stessa giurisprudenza amministrativa italiana riconosce che in tema di impugnazione dei titoli edilizi, le esigenze di tutela vanno temperate con l'esigenza di assicurare stabilità e certezza agli atti amministrativi, non potendo gli stessi rimanere *sine die* soggetti ad un'eventuale impugnativa, né consentire che il privato confinante, attraverso l'utilizzo ad libitum dello strumento dell'accesso, possa decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento (Consiglio di Stato, sentenza n. 10845/2023).

In tal senso, è stato anche sottolineato che il principio della certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente avvertito in relazione al rilascio dei titoli edilizi, determina che non si possa lasciare il soggetto titolare nella incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura, considerato che l'annullamento a distanza di molto tempo finirebbe per rendere ancor più grave il pregiudizio patito, rispetto ad opere edilizie da tempo edificate e che si confidava di poter continuare a mantenere.

Sotto il profilo operativo, dunque, la proposta di modifica individua quale elemento di certezza a partire dal quale decorre il termine di impugnazione, l'apposizione del cartello di cantiere: la soluzione di certezza individuata nella norma in proposta, non costituisce affatto una novità nei sistemi di impugnazione previsti in Europa, essendo infatti espressamente prevista nell'articolo R*600-2 del *“Code de l'urbanisme”* attualmente vigente in Francia (il cui sistema di giustizia amministrativa è molto simile a quello italiano, prevedendo tribunali amministrativi di primo grado e il *Conseil d'Etat* quale organo di giustizia di secondo grado, con funzioni simili a quelle del nostro Consiglio di Stato).

L'individuazione del momento di certezza della decorrenza del termine di impugnazione, costituito nella apposizione del cartello di cantiere, è altresì fondata sulle norme oggi vigenti in

Italia, laddove si prescrive l'apposizione dello stesso sia nel d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), sia nel D.Lgs. 81/2008 (recante le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Infine, si ricorda che la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio, è punita dall'art. 44, comma 1, lett. a) del Testo Unico Edilizia, ed è configurabile indipendentemente dal fatto che l'intervento edilizio sia assoggettato a permesso di costruire oppure a SCIA (Sentenza della Cassazione penale, n. 43698 del 12/06/2019).

CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE

Fin dalla sua fondazione nel 1997, Confindustria Assoimmobiliare rappresenta la filiera degli investitori e degli operatori del settore immobiliare attivi in Italia. I suoi Soci includono investitori istituzionali (quali società di gestione del risparmio, fondi immobiliari, compagnie assicurative, istituti bancari, società immobiliari quotate e non quotate), primari developer italiani e internazionali, società pubbliche che gestiscono grandi patrimoni immobiliari, società dei servizi immobiliari, dei servizi legali e della consulenza al real estate, studi di ingegneria e di architettura. Aderiscono inoltre a Confindustria Assoimmobiliare anche fondazioni, enti e istituzioni con interessi riconducibili al mercato immobiliare per affinità, complementarità o raccordo economico.

Confindustria Assoimmobiliare ha come scopi principali il sostegno alla crescita del settore immobiliare, nella consapevolezza del ruolo rilevantissimo del settore nello sviluppo economico complessivo del Paese; la creazione di un contesto favorevole agli investimenti dei propri Associati e all'attrazione di capitali nazionali e internazionali per lo sviluppo del territorio e la rigenerazione urbana; la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'industry presso gli stakeholder istituzionali; la promozione dei principi per l'investimento immobiliare sostenibile e responsabile (SRPI) e dei principi Environmental Social e Governance (ESG); il supporto alla transizione green e digital del patrimonio immobiliare pubblico e privato; la promozione della trasparenza del mercato e della reputazione degli operatori immobiliari; la formazione di risorse professionali qualificate a servizio del settore immobiliare.

CONTATTI

Confindustria Assoimmobiliare

Via IV Novembre 114 – 00187 Roma

Via S. Maurilio 25 – 20123 Milano

Tel. +39 06 3212271

Mail assoimmobiliare@assoimmobiliare.it

Web www.assoimmobiliare.it

LinkedIn www.linkedin.com/company/associazione-assoimmobiliare